



**R O S S I   &   A S S O C I A T I**  
C o r p o r a t e   A d v i s o r s

*Main Office: Via S. Radegonda, 8 - Milano*

[www.rossiassociati.it](http://www.rossiassociati.it)

Tel +39 02.874271   Fax +39 02.72099377

***NEWS SETTIMANALE***

***Ottobre 2013 – nr. 4***

*Tutte le informazioni sono tratte, previa critica rielaborazione, da normativa, riviste e stampe specializzate*

*Per ulteriori informazioni contattare direttamente lo Studio  
( Tel.02/874271 - Fax 02/72099377, e-mail: [info@rossiassociati.com](mailto:info@rossiassociati.com) ).*

## ***In caso di crediti certificati verso la P.A., DURC anche con irregolarità contributive***

*Con una circ. di ieri, il Ministero del Lavoro ha chiarito che, per il rilascio del Documento, le aziende devono aver ottenuto una specifica certificazione*

Francesca TOSCO / Martedì 22 ottobre 2013

Il **DURC**: da un lato, strumento fondamentale per il **contrasto** al lavoro “**nero**” e il sostegno alla competitività delle imprese regolari; dall’altro, causa stessa del **peggioramento** delle condizioni già patologiche in cui, soprattutto nell’attuale contesto economico, si trovano molte aziende.

Con tale acronimo, si intende, infatti, fare riferimento al Documento unico di regolarità contributiva, il certificato, attestante la **regolarità** di un’**impresa** negli adempimenti previsti nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili, divenuto sempre più importante – potremmo dire pressoché indispensabile – per gli operatori economici, in quanto **necessario** per l’affidamento di **appalti pubblici** di lavori, servizi e forniture e il pagamento delle prestazioni rese in tale ambito (stadi di avanzamento lavori e fatture), per l’esecuzione di appalti privati di lavori edili, nonché per accedere a finanziamenti e benefici previsti a livello comunitario, statale o regionale.

In molti casi, però, il **mancato pagamento** dei contributi da parte di un’azienda, con conseguente impossibilità di ottenere un DURC “regolare”, è dovuto ad una carenza di entrate a sua volta imputabile non ad incapacità gestionale dell’imprenditore, bensì a **mancati o ritardati pagamenti** da parte di **committenti** privati o delle stesse stazioni appaltanti pubbliche.

Ecco, quindi, l’esigenza di introdurre un meccanismo volto a consentire alle imprese di ottenere un DURC attestante la regolarità, in modo da poter continuare ad operare sul mercato, pur in presenza di **debiti previdenziali e/o assicurativi**, laddove si tratti di imprese a loro volta **creditrice** nei confronti delle **Pubbliche Amministrazioni**. Ed è proprio a tale esigenza che, nelle intenzioni del Legislatore, vorrebbe rispondere il meccanismo di cui all’art. 13-*bis*, comma 5 del DL 52/2012, attuato dal DM 13 marzo 2013 e ora preso in considerazione, al fine di fornire al riguardo i primi chiarimenti, dal Ministero del Lavoro, con la circ. n. 40 di ieri, 21 ottobre 2013.

Esso consiste nella possibilità, per gli Enti preposti (INPS, INAIL e Casse edili), di rilasciare un **DURC “regolare”** relativamente ad aziende che, pur **non** avendo provveduto al **versamento** di contributi e/o premi, abbiano ottenuto una specifica **certificazione** – gestita tramite una “Piattaforma elettronica” ex art. 9, comma 3-*bis* del DL 185/2008 e relativi decreti attuativi – attestante la sussistenza di **crediti**: □- **vantati** nei confronti delle **Amministrazioni** statali, degli Enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale; □- **certi, liquidi ed esigibili**; □- di importo **almeno pari** agli **oneri contributivi** accertati e non ancora versati. □ Ai sensi dell’art. 2 del DM del 13 marzo, lo “speciale” Documento di cui si tratta è rilasciato “su **richiesta** del soggetto **titolare** dei **crediti** certificati”.

Tale disposizione deve, però, essere coordinata con la normativa generale in materia di rilascio del DURC, in base alla quale: □- le **P.A.** (in qualità di stazioni appaltanti nei contratti pubblici ovvero di amministrazioni procedenti in sede di concessione di agevolazioni e finanziamenti ovvero di amministrazioni concedenti il titolo abilitativo edilizio nei lavori edili privati) hanno l’**obbligo** di **acquisire d’ufficio** il **DURC** in tutti i casi in cui sia richiesta la **dimostrazione** della **regolarità contributiva** dell’interessato. Ne è disceso che, in tali ipotesi, il DURC non possa più essere consegnato all’Amministrazione dal privato; □- nell’ambito dei **lavori edili privati**, è ancora possibile, per gli operatori economici, richiedere il DURC ai fini di un suo **utilizzo fra privati**, ossia per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale da parte del committente o del responsabile

dei lavori e per la dichiarazione dell'organico medio annuo; □- in tutti i casi di **richiesta** del DURC (sia da parte delle P.A. che da parte di privati), ove, durante l'istruttoria, emerga la mancanza della regolarità contributiva, gli Enti previdenziali e le Casse edili, prima di emettere un DURC "irregolare", devono invitare l'interessato, con una **comunicazione** tramite PEC allo stesso o all'intermediario (consulente del lavoro, dottore commercialista, ecc.), a **regolarizzare** la propria posizione entro 15 giorni (c.d. "preavviso di accertamento negativo").

#### Certificazione gestita tramite una "Piattaforma informatica"

Ciò posto, con riferimento alle ipotesi in cui il DURC debba essere acquisito **d'ufficio** da una P.A. (ad es. una stazione appaltante), il Ministero del Lavoro delinea **due sistemi** per la comunicazione agli Istituti/Casse edili degli estremi della certificazione di credito e del codice attraverso cui essa potrà essere verificata nella "Piattaforma informatica": □- in base al primo sistema, si prevede che l'**interessato**, nella fase di avvio del procedimento (ad es. per l'affidamento di un appalto pubblico) in cui debba aver luogo l'acquisizione d'ufficio del DURC, **dichiari** alla stazione appaltante di vantare **crediti certificati**. Sarà, quindi, detta **Amministrazione** a **comunicare** il suddetto codice agli Enti preposti, i quali, al ricorrere di tutte le condizioni, emetteranno il DURC con la specifica indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi dell'art. 13-*bis*, comma 5 del DL 52/2012; □- in base al secondo sistema, si ammette, invece, che, una volta avviato, da parte della **P.A.**, il **procedimento** di acquisizione d'ufficio, sia lo stesso **interessato**, destinatario del "preavviso di accertamento negativo" di cui sopra, ad **esibire direttamente**, entro il predetto termine quindicinale, la **certificazione** di credito agli Enti preposti. Anche in tal caso, ricorrendone i presupposti, verrà emesso un DURC "ex art. 13 bis, comma 5, DL 52/2012", ancorché ciò non sia stato richiesto esplicitamente dalle stazioni appaltanti.

Precisato che un analogo procedimento deve trovare applicazione nei casi – residuali – di richiesta del DURC direttamente da parte degli operatori economici interessati, il Ministero passa ad illustrare il **contenuto** del Documento, il quale, oltre alla dicitura di emissione "ex art. 13 bis, comma 5, DL 52/2012", dovrà indicare esplicitamente l'**importo** dei **debiti** contributivi/assicurativi, gli **estremi** delle **certificazioni** comunicate, l'**eventuale data** del **pagamento** dei **crediti** vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

Quanto alle **modalità** di **utilizzo** del DURC in discorso (valido, come gli altri, per 120 giorni ex DL 69/2013), esso potrà essere utilizzato "per tutte le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge". □Ove, però, venga utilizzato per ottenere il pagamento, da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, di SAL o prestazioni relative a servizi o forniture ovvero venga utilizzato nell'ambito dei procedimenti di concessione di erogazioni di qualunque genere a carico delle Pubbliche Amministrazioni, è stabilito che debba trovare applicazione l'**"intervento sostitutivo"**. Si tratta del meccanismo in base al quale, a fronte di un DURC che, comunque, evidenzia un'inadempienza contributiva, le **P.A.** (stazioni appaltanti o amministrazioni erogatrici) devono **"sostituirsi"** al **debitore principale**, trattenendo dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza riscontrata e provvedendo a versare detto importo direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi creditori, compresa, nei lavori, la Cassa edile.

## **Circolare Min. Lavoro e politiche sociali 21.10.2013 n. 40**

**Oggetto:** [D.M. 13 marzo 2013](#) - certificazione di crediti e rilascio del DURC - primi chiarimenti.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Decreto [13 marzo 2013](#) (in G.U. n. 165 del 16 luglio 2013), ha disciplinato le modalità di attuazione dell'[art. 13 bis](#), comma 5, del D.L. n. 52/2012 (conv. da L. n. [94/2012](#)), il quale prevede la possibilità di rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) *"in presenza di una certificazione (...) che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto"*.

Il meccanismo delineato dal Legislatore e declinato nel D.M. vuole evidentemente superare quelle problematiche che non consentivano alle imprese di ottenere un DURC attestante la regolarità - in quanto debitorie nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili - sebbene fossero a loro volta creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Con tale meccanismo, pertanto, si è voluto consentire alle imprese in questione di poter utilizzare il DURC per continuare ad operare sul mercato, anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi.

### **Oggetto e ambito di applicazione**

In base alle disposizioni del D.M. [13 marzo 2013](#), gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti a rilasciare il DURC alle imprese che hanno ottenuto la certificazione di uno o più crediti nei confronti della pubblica amministrazione ai sensi dell'[art. 9](#), comma 3 bis, del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. [2/2009](#)).

I crediti in questione, vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, devono essere certi, liquidi ed esigibili e *"di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati"*; quanto alla loro certificazione si rinvia ai contenuti delle circolari già emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze (nn. [35](#) e [36](#) del 2012 e nn. [17](#), [19](#) e [30](#) del 2013).

### **Modalità di rilascio del DURC**

Secondo l'[art. 2](#) del D.M., in presenza della certificazione in questione, gli Istituti e le Casse edili devono emettere il DURC *"con l'indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, (...) precisando l'importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo"*.

Trattasi pertanto di una particolare disposizione che consente il rilascio di un DURC attestante la regolarità pur in presenza di mancati versamenti di contributi e/o premi e/o relativi accessori, a condizione della sussistenza di crediti certificati di importo almeno pari alle somme non versate agli Istituti e/o Casse.

Tale specifico Documento è rilasciato *"su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati"*. Ciò significa che, qualora il DURC debba essere richiesto d'ufficio da parte di una P.A. (v. ML circ. n. [12/2012](#)), il soggetto interessato, nella fase di avvio del singolo procedimento all'interno del quale è prevista tale acquisizione d'ufficio, dovrà dichiarare di vantare crediti nei confronti della pubblica amministrazione per i quali ha ottenuto la certificazione tramite Piattaforma informatica (v. *infra*) e che conseguentemente il DURC dovrà essere acquisito *"ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012"*.

A tal proposito è opportuno precisare che tale certificazione potrà essere esibita direttamente agli Istituti e/o Casse edili, fino alla scadenza del termine assegnato al titolare del credito certificato per sanare una irregolarità contributiva ai sensi dell'[art. 7](#), comma 3, del D.M. [24 ottobre 2007](#).

In questa ipotesi gli Istituti e/o le Casse edili rilasceranno, ove ne ricorrano le condizioni, un DURC *"ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012"* ancorché non sia stato richiesto esplicitamente dalle stazioni appaltanti.

In entrambe le ipotesi, il soggetto titolare dei crediti certificati deve comunicare gli estremi delle certificazioni di credito (amministrazione che le ha rilasciate, data di rilascio della certificazione, numero di protocollo, importo a credito disponibile, eventuale data del pagamento) ed il codice attraverso il quale potrà essere verificata la certificazione nella Piattaforma informatica.

Tale codice, con validità temporanea, è rilasciato al titolare del credito per consentire l'accesso alla

Piattaforma informatica.

Come da indicazioni del MEF, gli Istituti previdenziali e le Casse edili, ai fini del rilascio del Documento, potranno pertanto verificare, per mezzo della predetta Piattaforma e attraverso il codice acquisito, come sopra chiarito, per il tramite dell'amministrazione richiedente ovvero direttamente dall'interessato nella fase di regolarizzazione, l'esistenza di tali certificazioni di credito. La Piattaforma consentirà infatti di produrre un documento informatico attestante l'esistenza del credito certificato nonché la sua effettiva disponibilità al momento della richiesta e dell'emissione del DURC.

Al riguardo, gli Istituti e le Casse edili concorderanno con l'Ispettorato generale per l'Informatizzazione della Contabilità di Stato le specifiche modalità di avvio di tale procedura.

Si precisa che analogo procedimento trova applicazione nell'ipotesi di richiesta di DURC effettuata direttamente dall'interessato, nei casi espressamente previsti ex [art. 90](#), comma 9 lett. a) e b), del D.Lgs. n. 81/2008, ossia per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare e per la dichiarazione dell'organico medio annuo.

Nelle more dell'avvio del descritto procedimento si ritiene che la verifica verrà effettuata sulla base delle certificazioni rilasciate dalla Piattaforma informatica trasmesse via PEC o esibite, come richiesto dall'[art. 2](#) del D.M. [13 marzo 2013](#) ai fini del rilascio del DURC, sotto la responsabilità anche penale del soggetto titolare del credito certificato, agli Istituti e/o alle Casse edili nel termine assegnato per la regolarizzazione ai sensi dell'[art. 7](#), comma 3, del D.M. [24 ottobre 2007](#).

Questi ultimi acquisiranno, tramite PEC, direttamente dall'amministrazione certificatrice, la conferma dell'esistenza e della validità della certificazione.

Va poi chiarito che la disciplina contenuta all'[art. 13 bis](#), comma 5, del D.L. n. 52/2012, pur rivestendo un carattere di specialità rispetto alle disposizioni che regolano il rilascio del DURC, non rappresenta una deroga alle vigenti disposizioni introdotte dall'[art. 31](#), comma 5, del D.L. n. 69/2013, che stabilisce che il Documento sia considerato valido per la durata di 120 giorni dalla data del rilascio.

#### **DURC "ex [art. 13 bis](#), comma 5, D.L. n. 52/2012"**

Il DURC rilasciato dagli Istituti e/o dalle Casse edili è un Documento che conterrà esplicitamente i seguenti elementi:

- dicitura di emissione "ex [art. 13 bis](#), comma 5, D.L. n. 52/2012";
- importo dei debiti contributivi/assicurativi, con indicazione dell'Istituto e/o della Cassa nei cui confronti sussistono i debiti stessi nonché il loro ammontare complessivo disponibile;
- gli estremi della/delle certificazioni comunicate al momento di richiesta del DURC, con indicazione di ciascun importo nonché dell'ammontare complessivo disponibile;
- eventuale data del pagamento dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

#### **Modalità di utilizzo del DURC "ex [art. 13 bis](#), comma 5, D.L. n. 52/2012"**

Il DURC in questione "può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge", ivi compresa pertanto la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'[art. 38](#), comma 1 lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006.

Nell'ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica esclusivamente la procedura di intervento sostitutivo di cui all'[art. 4](#), comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, rispetto alla quale si rinvia ai chiarimenti già forniti da questa Amministrazione con circ. n. [3/2012](#).

Giova evidenziare, inoltre, che il Decreto Ministeriale in trattazione, al comma 3 dell'[art. 3](#), ha ampliato le ipotesi di intervento sostitutivo disciplinato dall'[art. 4](#) del D.P.R. n. 207/2010 ed espressamente richiamato al comma 2 dell'[art. 3](#) del medesimo D.M. La predetta norma, infatti, ha esteso il potere sostitutivo della stazione appaltante anche alle ipotesi delle erogazioni a carico delle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti titolari dei crediti certificati.

Con tale ultima disposizione il Legislatore ha voluto fissare, in modo positivo, il principio per il quale la pubblica amministrazione, ove tenuta ad effettuare un pagamento a favore di un terzo, è obbligata

previamente a garantire la copertura del debito evidenziato nel DURC.

In tal modo, dunque, l'operatività dell'istituto cessa di essere limitata alle somme dovute come corrispettivo di lavori e prestazioni nell'ambito della contrattualistica pubblica.

La previsione di cui sopra, peraltro, ha trovato conferma definitiva in via generale nell'[art. 31](#) del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. [98/2013](#)) che, al comma 8-bis, ha stabilito l'applicazione dell'istituto dell'intervento sostitutivo in caso di irregolarità accertata con il DURC acquisito al fine dell'effettuazione di erogazioni a titolo di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'[art. 1](#), comma 553, della L. n. 266/2005.

Gli Istituti previdenziali e le Casse Edili, con proprie determinazioni definiranno il procedimento amministrativo in base al quale le predette disposizioni dovranno trovare applicazione.

Inoltre, ai sensi dell'[art. 4](#), comma 2, del D.M. [13 marzo 2013](#), il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del DURC può validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione, *"solo previa estinzione del debito contributivo indicato sul DURC (...), comprovata da DURC aggiornato da esibirsi alla banca o all'intermediario finanziario (...)"*.

Pertanto, la possibilità di utilizzare la certificazione del credito per effettuarne una cessione ovvero ottenerne una anticipazione è comunque subordinata alla preventiva soddisfazione di un eventuale debito contributivo, comprovata dall'esibizione, a cura del titolare della certificazione, di un DURC aggiornato che attesti la reale situazione nei confronti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili.

In caso di cessione o anticipazione il soggetto titolare dei crediti certificati deve, quindi, richiedere comunque un nuovo DURC da esibire obbligatoriamente alla banca o all'intermediario finanziario e nel quale gli Enti tenuti al rilascio attesteranno la situazione contributiva alla data di conclusione dell'istruttoria per il rilascio del DURC stesso.

Nel caso in cui persista l'irregolarità contributiva il Decreto stabilisce che l'impresa o il datore di lavoro, contestualmente alla cessione o all'anticipazione, devono sottoscrivere apposita delegazione di pagamento alla banca o all'intermediario finanziario ai sensi dell'[art. 1269](#) c.c. *"per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo"*, eventualmente anche ai fini dell'estinzione parziale di quest'ultimo qualora l'importo riconosciuto risulti inferiore al debito contributivo.

\*\*\*

Da ultimo si precisa che, data la sostanziale permanenza della situazione debitoria nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili, gli stessi conservano tutte le facoltà inerenti il potere sanzionatorio e di riscossione coattiva previste in caso di inadempimento dei versamenti contributivi.